



## Direttive tecniche

concernenti il

### prelievo di campioni per l'analisi della PRRS

del 2 luglio 2007, adattate il 07 settembre 2022

---

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visti gli articoli 129 capoverso 3 lettera c, 76a, 182 capoverso 1 e 297 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401),

emana le seguenti

#### **direttive:**

### **I. Campo di applicazione**

1. Le direttive sono destinate agli organi esecutivi cantonali e regolamentano il prelievo e i metodi di analisi nell'ambito della sorveglianza ufficiale e degli accertamenti di casi di sospetto e di epizoozia di sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS).

### **II. Laboratori**

2. Laboratorio nazionale di riferimento per la PRRS:  
Istituto di virologia e di immunologia,  
Sensemattstrasse 293, 3147 Mittelhäusern  
Tel: 058 469 92 11, [www.ivi.admin.ch](http://www.ivi.admin.ch).
3. I laboratori che effettuano esami diagnostici nell'ambito di casi di sospetto e di epizoozia e della sorveglianza ufficiale della PRRS devono essere riconosciuti dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) (art. 312 OFE). Un elenco aggiornato dei laboratori riconosciuti viene pubblicato sul sito Internet dell'USAV (<http://www.usav.admin.ch/>).

La caratterizzazione del virus viene effettuata esclusivamente dal laboratorio di riferimento.

### **III. Prelievo di campioni per l'analisi in caso di sospetto e di epizoozia**

4. Fungono da materiale da esaminare per la diagnosi sierologica della PRRS il siero sanguigno o il plasma. Per l'identificazione del genoma del virus con metodi di biologia molecolare possono essere utilizzati il siero e diversi organi: tonsille, linfonodi, milza e/o aree

alterate del polmone; in caso di aborto, gli organi fetali (milza, linfonodi, polmone, rene, timo) di un campione di feti abortiti (almeno 3 feti) e il siero sanguigno della madre. I pool di organi possono essere riposti in un unico contenitore per ciascun animale o feto.

5. Se il sangue viene prelevato da un animale vivo, l'ago deve essere cambiato dopo ogni prelievo. Se il sangue viene prelevato al macello, è necessario evitare la contaminazione con l'acqua per la scottatura.
6. In caso di sospetto di PRRS dovuto a disturbi al sistema riproduttivo nelle aziende di allevamento (art. 184 cpv. 1 lett. a OFE), devono essere analizzati per la ricerca di anticorpi e del genoma virale le scrofe madri colpite e per il genoma virale il siero e gli organi fetali di almeno 3 animali (milza, linfonodi, polmone, rene, timo).
7. In caso di sospetto di PRRS dovuto a problemi dell'effettivo (art. 184 cpv. 1 lett. b–d), un campione casuale di animali giovani di età superiore alle dieci settimane deve essere sottoposto a esame sierologico. La composizione e l'entità dei campioni sono determinate dai dati dell'effettivo, previa consultazione con l'USAV (divisione Salute degli animali).
8. In caso di sospetto di PRRS sulla base di un singolo risultato sierologicamente positivo (art. 184 cpv. 1 lett. e), un campione casuale di tutte le unità produttive deve essere sottoposto a esame sierologico. La composizione e l'entità dei campioni sono determinate dai dati dell'effettivo, previa consultazione con l'USAV (divisione Salute degli animali).
9. Se vengono esaminati animali morti, viene effettuato il rilevamento del virus.
10. I campioni devono essere annunciati telefonicamente al laboratorio a cui vengono inviati.
11. I laboratori riconosciuti devono notificare tutti i risultati ai mittenti e all'ufficio veterinario cantonale competente; i risultati positivi devono essere notificati anche all'USAV.

#### **IV. Prelievo per la sorveglianza ufficiale della PRRS**

12. Come materiale di analisi per la diagnosi sierologica della PRRS si utilizza il siero sanguigno.
13. Se il sangue viene raccolto da un animale vivo, l'ago deve essere cambiato dopo ogni prelievo. Se il sangue viene raccolto al macello, è necessario evitare la contaminazione con l'acqua per la scottatura.
14. L'entità del campionamento per la sorveglianza della PRRS si basa sulle prescrizioni dell'USAV.
15. I laboratori riconosciuti devono notificare all'USAV tutti i risultati delle analisi a campione. Il laboratorio di riferimento notifica i risultati delle analisi di conferma al laboratorio che ha effettuato l'invio e all'USAV. L'USAV redige un rapporto finale e lo mette a disposizione di tutti i laboratori coinvolti e degli uffici veterinari cantonali.

#### **V. Contrassegno e invio dei campioni**

16. I campioni devono essere inviati a un laboratorio riconosciuto dall'USAV per la diagnostica della PRRS.
17. Ogni campione deve essere contrassegnato in maniera univoca e accompagnato da una domanda di analisi nella quale siano riportati cognome, nome, indirizzo del detentore di animali, numero BDTA dell'azienda di provenienza, il mandatario, l'analisi desiderata e il destinatario della fattura.

Le domande di analisi possono essere scaricate dal sito web del laboratorio a cui viene inviato il campione. Per la sorveglianza ufficiale della PRRS con prelievo al macello, vengono inviati al laboratorio insieme ai campioni gli elenchi Excel forniti dall'USAV.

18. I campioni devono essere imballati in contenitori a tenuta stagna secondo il principio dei tre strati per la protezione contro le perdite (contenitori primari e secondari a tenuta stagna e un imballaggio esterno). Il materiale da analizzare viene inviato come «Sostanza biologica, categoria B» (etichetta a rombi UN3373) tramite posta A (lunedì–giovedì) o corriere a un laboratorio riconosciuto. Le informazioni sul corretto imballaggio secondo le norme dell'Accordo relativo al trasporto internazionale su strada e per ferrovia delle merci pericolose (ADR/RID) sono disponibili all'indirizzo [Trasporto di materiale biologico\\_IVI](#).
19. Se i campioni vengono conservati prima dell'invio, è necessario refrigerarli.

## **VI. Impiego dell'Enzyme-Linked-Immunosorbent-Assay (ELISA) nelle analisi per la PRRS in caso di sospetto e di epizoozia e nella sorveglianza ufficiale della PRRS**

20. Possono essere utilizzati solo sistemi di analisi testati e approvati dall'USAV. È necessario seguire le istruzioni per l'uso allegate dal fabbricante. Sono consentite deroghe solo previa consultazione con il laboratorio di riferimento.
21. L'elenco dei sistemi di analisi approvati per il rilevamento della PRRS è pubblicato sul sito Internet dell'USAV ([www.usav.admin.ch](http://www.usav.admin.ch)).
22. Su ciascuna piastra devono essere inviati in duplice copia i seguenti sieri di riferimento :
  - CR-0: campione di riferimento negativo del kit di esame;
  - CR-1: campione di riferimento positivo (+ +) del kit di esame;
  - CR-2: campione di riferimento debolmente positivo (+) indipendente dal test.
23. Il campione di riferimento debolmente positivo indipendente dal test viene messo a disposizione dal laboratorio di riferimento.
24. I risultati del campione di riferimento debolmente positivo devono essere documentati e presentati al laboratorio di riferimento su richiesta.
25. I risultati del test sono validi solo se i campioni di riferimento debolmente positivi rientrano nel range previsto e se i campioni di riferimento positivi e negativi reagiscono secondo la definizione del fabbricante.
26. Valutazione dei risultati:

per la valutazione, oltre alle indicazioni del fabbricante, si tiene conto di un range **«discutibile»**. Questa procedura serve ad aumentare la sensibilità del test quando viene utilizzato in un Paese indenne da epizoozia. Altrimenti, la valutazione dei risultati si basa sulle indicazioni del fabbricante.

Il range considerato discutibile è il seguente:

IDEXX PRRS X3: P/PK 0.3-0.4

PrioCHECK PRRSV Ab porcine: PP (%) 25-30

*pigtype* PRRSV Ab (Indical Bioscience): S/P 0.3 - 0.4
27. I risultati ELISA positivi e dubbi devono essere controllati o confermati dal laboratorio di riferimento e ulteriormente differenziati.

## **VII. Entrata in vigore**

Le presenti direttive tecniche entrano in vigore il 1° agosto 2007.